

COMUNE DI GROSSETO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/05/2013	Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 15/11/2016
	Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 15/12/2016
	Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 23/11/2020
	Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07/03/2022
	Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/04/2023

Indice

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Istituzione dell'imposta

Articolo 3 – Soggetto passivo

Articolo 4 - Misura dell'imposta

Articolo 5 – Esenzioni

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

Articolo 7 – Obblighi delle strutture ricettive

Articolo 8 – Controllo e accertamento dell'imposta

Articolo 9 – Sanzioni

Articolo 10 – Riscossione coattiva

Articolo 11 – Compensazione e rimborsi

Articolo 12 – Contenzioso

Articolo 13 – Disposizioni Transitorie e finali

Articolo 14 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'Art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e del D.L. 34/2020 (convertito con Legge 77/2020) che ha disposto, al comma 3 dell'Art. 180, la modifica del suddetto D.Lgs. 23/2011, inserendo all'Art. 4 di tale D. Lgs. il comma 1 ter che testualmente recita “ il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge ... “.*
- 2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempienza.*

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'Art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m./i. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. A titolo esemplificativo:*
 - a) progetti di sviluppo di rete escursionistica, anche in ambito intercomunale;*
 - b) progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;*
 - c) rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;*
 - d) riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;*
 - e) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o altri Enti Locali e/o associazioni e /o privati;*
 - f) progetti di mobilità turistica interna;*
 - g) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località;*

- h) igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica.*
- 2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata, fino alla concorrenza dell'entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. E al fine di garantire la massima trasparenza pubblicati sul sito web del Comune.*
 - 3. Il Comune di Grosseto, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni su destinazione e utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'imposta di soggiorno*
 - 4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Grosseto nel periodo che va dal 15 Marzo al 15 Ottobre di ogni anno.*
 - 5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 14 pernottamenti, anche non consecutivi. Al raggiungimento del limite di 14 concorrono tutti i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nei territori dei comuni della provincia di Grosseto, laddove le relative amministrazioni comunali abbiano sottoscritto uno specifico accordo con il Comune di Grosseto.*
 - 6. Per strutture ricettive, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono tutte le tipologie di strutture che offrono alloggi a fini turistici, individuate e disciplinate dalla Legge Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86, ivi comprese le locazioni turistiche.*

Articolo 3

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive, comunque denominate, nonché in tutte le tipologie indicate nell'art. 44, comma 1, della Legge Regione Toscana 20 dicembre 2016, n. 86, situate nel Comune di Grosseto.

Articolo 4

Misura dell'imposta

- 1. La misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, entro la misura massima stabilita dalla legge;*
- 2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del correlato valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli Alberghi, le Residenze Turistico-Alberghiere, i Campeggi, i Villaggi Turistici, i Residence e gli Agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".*

Articolo 5

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori di 14 anni;*
- b) i soggetti, in numero massimo di 2 persone per degente, che assistono i ricoverati presso strutture mediche del territorio comunale;*
- c) i residenti nel comune di Grosseto;*
- d) il personale dipendente della struttura ricettiva;*
- e) le donne e i loro figli vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici;*
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;*
- g) i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità;*
- h) gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni guida/accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;*
- i) i soggetti a cui è stata riconosciuta la condizione di handicap in stato di gravità ai sensi della Legge 104/92 Art. 3, comma 3, ed un loro accompagnatore.*
- l) le forze dell'ordine, i militari, i Vigili del Fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni anche laddove impossibilitati, per motivi di sicurezza, a compilare dichiarazioni attestanti eventuali incarichi speciali;*

Articolo 6

Versamento dell'imposta

I soggetti di cui all'art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, nella misura di cui all'art. 4.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. *I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Grosseto sono tenuti a:*

- a) informare i propri ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;*

b) ricevere la somma versata dagli ospiti, rilasciandone quietanza;

c) chiedere la documentazione comprovante eventuale diritto all'esenzione;

d) versare al Comune di Grosseto le somme dovute entro i termini stabiliti al successivo comma 2, mediante bonifico bancario, versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, o Modello F24;

e) trasmettere al Comune di Grosseto le dichiarazioni periodiche e la dichiarazione finale cumulativa entro i termini previsti al successivo comma 2; la trasmissione della documentazione potrà essere effettuata tramite servizio postale, mail o pec, e attraverso le procedure informatiche dedicate sull'apposita piattaforma Webceckin, messe a disposizione dal Comune di Grosseto;

2. I periodi di imposta e la scadenza di versamenti e comunicazioni sono regolamentati come segue:

Periodo d'imposta	Scadenza versamento e dichiarazione periodica
Da 15 Marzo a 30 Giugno	30 luglio
Da 1 Luglio a 15 Ottobre	14 novembre
Totale periodo	Dichiarazione unica cumulativa
Da 15 Marzo a 15 Ottobre	Da inviare esclusivamente per via telematica entro il 30 Giugno dell'anno successivo

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua controllo degli adempimenti relativi all'Imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

- 1. L'omesso, parziale o tardivo riversamento dell'imposta da parte delle strutture è sanzionato con l'irrogazione di una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.*
- 2. L'omesso, parziale o tardivo invio di dichiarazione è sanzionato con l'irrogazione di una sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta.*

Articolo 10

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa e il sistema di riscossione vigente.

Articolo 11

Compensazioni e rimborso

- 1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere rimborsato (solo per importi superiori a € 15) o recuperato, senza interessi, mediante compensazione verticale con i versamenti dell'imposta stessa alle successive scadenze. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*
- 2. In entrambi i casi il gestore dovrà fornire idonea documentazione certificante il diritto al rimborso.*

Articolo 12

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del DL 546/1992 e s.m.i.

Articolo 13

Disposizioni finali e transitorie

- 1. L'Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune di Grosseto può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali modifiche.*
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di legge vigenti.*

- 3. Ai sensi dell'Art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento con le modifiche apportate è in vigore dal 01 luglio 2023.